



Camera di Commercio
Firenze

**“ATTO DI INDIRIZZO PER L’ASSEGNAZIONE D’UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI
ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ E PER LA LORO ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE”**

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE
DISPONE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Atto di indirizzo si intende per:

- a) “Albo camerale online” – l’Albo di cui all’art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della Camera di Commercio, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009;
- b) “Assegnazione massiva del domicilio digitale” – l’assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) “Cassetto digitale dell’imprenditore” – la piattaforma digitale prevista dall’art. 16 comma 6 bis Dl. n. 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 Dl. n. 179/2012, disponibile per ogni impresa all’indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d) “Diffida” – l’atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Dl. n. 179/2012;

- e) “Domicilio digitale assegnato d’ufficio” – il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall’ufficio del registro delle imprese in base agli artt. 16 comma 6 bis Dl. n. 185/2008 e 5 comma 2 Dl. n. 179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;
- f) “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” – il gestore previsto dall’art. 16 comma 6 bis del Dl. n. 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 del Dl. n. 179/2012 quale soggetto incaricato dell’erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore;
- g) “Procedimento massivo” – il procedimento d’ufficio avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 2

Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione e assegnazione d’ufficio dei domicili digitali

1. L’Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di cancellazione degli indirizzi pec inattivi e di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle società che ne siano prive – ai sensi degli articoli 16 comma 6 bis Dl. n. 185/2008 e art. 5 comma 2 Dl. n. 179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d’ufficio a causa dell’inattività o revoca dello stesso;
2. I procedimenti d’ufficio avviati su segnalazione di parte sono gestiti con le ordinarie modalità di lavoro degli uffici preposti.

Art. 3

Procedimento di cancellazione d’ufficio del domicilio digitale inattivo Disposizioni comuni

1. la U.O. competente (come definita in base agli ordini di servizio) estrae,

- annualmente, le liste dei soggetti (imprese individuali e società) con domicilio digitale non funzionante;
2. con Determinazione del Conservatore di avvio del procedimento di cancellazione massiva dei domicili digitali non funzionanti, vengono assegnati a ciascuna impresa quarantacinque (45) giorni per procedere con l'invio, al registro delle imprese, dell'istanza telematica di modifica dell'indirizzo risultato non funzionante; la determinazione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 8 Legge n. 241/1990;
 3. Qualora l'ufficio del registro delle imprese riceva ed iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa individuale/società nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio;
 4. Al termine del periodo assegnato, effettuate le opportune verifiche istruttorie relative alla regolarizzazione degli indirizzi non funzionanti, il Conservatore, con propria ulteriore Determinazione, dispone la cancellazione d'ufficio degli indirizzi di domicilio digitale non regolarizzati;
 5. Le Determinazioni del Conservatore contengono, in allegato, quale parte integrante e sostanziale, l'elenco dei soggetti interessati dal procedimento di cancellazione d'ufficio del domicilio digitale inattivo;
 6. Le Determinazioni del Conservatore di cui ai punti 2) e 4), sono pubblicate all'Albo camerale on line della Camera di Commercio;
 7. Oltre alla pubblicazione all'Albo online, le Determinazioni del Conservatore sono pubblicate sul sito istituzionale della Camera di Commercio e dell'Azienda speciale Promofirenze; inoltre è data notizia delle pubblicazioni di cui sopra, con invito ad adempiere alle imprese che si trovino nelle situazioni descritte, tramite diffusione con ogni mezzo (newsletter, email, comunicazioni mirate ad Ordini e Collegi professionali, Associazioni di categoria, canali social);
 8. Tutte le pubblicazioni sopra descritte contengono l'indicazione del Responsabile del Procedimento e le indicazioni presso cui l'impresa può ottenere informazioni, per incentivare l'adempimento spontaneo.

Art. 4

Procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: Disposizioni relative alle SOCIETA'

1. Le società che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato d'ufficio dal registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2630 cc., in misura raddoppiata. Contestualmente all'irrogazione della sanzione, è assegnato d'ufficio un domicilio digitale valido per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
2. La U.O. competente rileva annualmente, al termine del procedimento indicato dall'art. 3 del presente Atto di Indirizzo, le liste delle società che risultino ancora prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese e comunica l'avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio;
3. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata tramite Determinazione del Conservatore e successiva affissione all'Albo Camerale on line della Camera di Commercio. La comunicazione, effettuata ai sensi della Legge n. 241/1990, contiene in allegato l'elenco delle imprese e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque (45) giorni consecutivi;
4. Trascorso il termine sopra indicato, il Conservatore emana propria Determinazione di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, che individua l'elenco finale delle società destinatarie dell'atto e conseguente immissione dei dati nel sistema informativo messo a disposizione dal gestore di cui all'art. 1 lettera f);
5. Per le società di cui al punto precedente, si procede con l'assegnazione dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale dell'imprenditore, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio, secondo quanto previsto dagli articoli 16 comma 6 bis del Dl. n. 185/2008 e 5 comma 2 del Dl. n. 179/2012;
6. Successivamente all'assegnazione di cui ai punti precedenti, viene eseguita l'iscrizione dei domicili digitali nel registro delle imprese. L'iscrizione

avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività di cui al punto 5) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore informativo nazionale delle Camere di commercio.

7. Contestualmente a quanto indicato al punto 6), si procede all'emissione dei verbali di accertamento sanzionatorio in capo alle società che abbiano omesso l'adempimento.

La notifica del verbale è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio.

Art. 5

Procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione:

Diffida alla regolarizzazione per le IMPRESE INDIVIDUALI

1. Le imprese individuali che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato d'ufficio dal registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2194 cc in misura triplicata, previa diffida a regolarizzare. Contestualmente all'irrogazione della sanzione, è assegnato d'ufficio un domicilio digitale valido per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
2. La U.O. competente rileva annualmente, al termine del procedimento indicato dall'art. 3 del presente Atto di Indirizzo, le liste delle imprese individuali che risultino ancora prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese;
3. Alle imprese di cui al comma precedente viene comunicato l'avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali con contestuale diffida ad adempiere entro il termine di quarantacinque (45) giorni dalla comunicazione;
4. La comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale e diffida ad adempiere, è effettuata tramite Determinazione del Conservatore e successiva affissione all'Albo Camerale on line della Camera di Commercio. La comunicazione, effettuata ai sensi della Legge n. 241/1990,

contiene in allegato l'elenco delle imprese e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque (45) giorni consecutivi;

5. Qualora l'ufficio del registro delle imprese riceva ed iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento stesso.

Art. 6

Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione:

Disposizioni relative alle IMPRESE INDIVIDUALI

1. A conclusione del procedimento di cui all'articolo 5 del presente Atto di Indirizzo, la U.O. competente procede con le verifiche in merito alla regolarizzazione delle imprese individuali oggetto di diffida, al fine di procedere all'assegnazione massiva dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale dell'imprenditore;
2. Il Conservatore emana propria Determinazione di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, che individua l'elenco finale delle imprese individuali destinatarie dell'atto e conseguente immissione dei dati nel sistema informativo messo a disposizione dal gestore di cui all'art. 1 lettera f);
3. Per le imprese individuali di cui al punto precedente, si procede con l'assegnazione dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale dell'imprenditore, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio, secondo quanto previsto dagli articoli 16 comma 6 bis del Dl. n. 185/2008 e 5 comma 2 del Dl. n. 179/2012;
4. Successivamente all'assegnazione di cui ai punti precedenti, viene eseguita l'iscrizione dei domicili digitali nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività di cui al punto 3) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore informativo nazionale delle camere di commercio.
5. Contestualmente a quanto indicato dal punto 4), si procede all'emissione dei verbali di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese individuali che

abbiano omesso l'adempimento.

La notifica del verbale è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di cancellazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente)
 - a) Con la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese;
 - b) Con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunica il proprio domicilio digitale al registro delle imprese con apposita pratica telematica.
2. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude :
 - a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese e conseguente notifica del verbale di accertamento;
 - b) con l'archiviazione se l'impresa individuale o la società abbia comunicato il proprio domicilio digitale al registro delle imprese con apposita pratica telematica.

Art. 8

Diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali

1. Tutte le fasi del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali saranno diffuse mediante tutti i canali – direct mailing, newsletter, social web istituzionali, comunicazioni alle Associazioni di categoria o agli Ordini professionali – atti a favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali o delle società.

Art. 9

Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Fatta salva l'adozione degli atti di competenza del Conservatore, il Responsabile del Procedimento è individuato nel responsabile dell'Unità organizzativa. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali nel registro delle imprese, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi ed assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento;
2. Il Segretario Generale è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali e l'emissione e gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16 del "Regolamento sui procedimenti amministrativi" approvato con Delibera di Consiglio n. 15 del 21/12/2021;
3. Tutte le determinazioni del Conservatore dovranno contenere gli elementi previsti dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 10

Disattivazione e dismissione del domicilio digitale assegnato d'ufficio

1. In caso di cancellazione dell'impresa dal registro imprese il domicilio digitale assegnato d'ufficio viene mantenuto attivo per un anno, decorso tale termine viene disattivato.
2. La disattivazione avviene altresì qualora l'impresa comunichi con apposita domanda telematica il proprio domicilio digitale;
3. Con la disattivazione viene inibita la ricezione dei nuovi messaggi, ma l'impresa può continuare ad accedere ai contenuti attraverso il cassetto dell'imprenditore per un periodo limitato di tempo (180 gg), decorso il quale l'accesso sarà reso non disponibile.

Art. 11

Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di Commercio di Firenze adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti sia svolto in esecuzione degli obblighi di legge assegnati dalla vigente legislazione alla Camera stessa (Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 – art. 37 D.L. 76/2020 e L. 689/81).

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Atto di Indirizzo entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento dirigenziale che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente e nella sezione Trasparenza Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 33/2013.